

COMUNE di NOVENTA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

**Regolamento per l'istituzione
e l'applicazione
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

INDICE

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Art. 1A - Oggetto del Regolamento
- Art. 2A - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3A - Soggetto attivo
- Art. 4A - Dichiarazioni
- Art. 5A - Versamenti
- Art. 6A - Attività di verifica
- Art. 7A - Rimborsi
- Art. 8A - Interessi
- Art. 9A - Versamenti rateali dell'imposta
- Art. 10A – Riscossione coattiva
- Art. 11A - Clausola di adeguamento
- Art. 12A - Entrata in vigore

CAPITOLO B – IMU

- Art. 13B - Oggetto
- Art. 14B - Aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 15B – Abitazione posseduta da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero
- Art. 16B – Valore delle aree fabbricabili e unità collabenti
- Art. 17B – Base imponibile fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
- Art. 18B – Limiti per versamenti e rimborsi
- Art. 19B – Compensazioni di rimborsi
- Art. 20B – Attività di accertamento
- Art. 21B – Misura degli interessi
- Art. 22B - Riscossione coattiva

CAPITOLO C – TASI

- Art. 23C - Oggetto componente TASI
- Art. 24C - Presupposto impositivo
- Art. 25C - Soggetti passivi
- Art. 26C - Base imponibile
- Art. 27C - Determinazione delle aliquote
- Art. 28C - Detrazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 29C - Modalità di versamento
- Art. 30C - Scadenze del versamento

CAPITOLO D – TARI

- Art. 31D – Oggetto del capitolo
- Art. 32D – Obbligatorietà del corrispettivo
- Art. 33D – Determinazione del corrispettivo
- Art. 34D – Il piano finanziario e l'integrale copertura dei costi
- Art. 35D – Deliberazione delle tariffe TARI corrispettivo
- Art. 36D – Titolarità e requisiti di assoggettabilità al corrispettivo
- Art. 37D – Determinazione delle superfici assoggettabili al prelievo
- Art. 38D – Locali ed aree scoperte non soggetti al corrispettivo
- Art. 39D – Classificazione delle utenze
- Art. 40D – TARI per le utenze domestiche
- Art. 41D – TARI per le utenze non domestiche
- Art. 42D – TARI per le utenze (non domestiche) temporanee
- Art. 43D – Istituzioni scolastiche statali
- Art. 44D – Tributo provinciale
- Art. 45D – Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 46D – Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 47D – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Art. 48D – Inizio e cessazione dell'utenza

Art. 49D - Dichiarazione

Art. 50D – Riscossione della TARI corrispettivo

Art. 51D – Sollecito di pagamento e riscossione coattiva

Art. 52D - Rimborsi

Art. 53D – Adempimenti degli uffici comunali

Art. 54D – Trattamento dei dati

Art. 55D – Norme finali

Allegati

Allegato1: Classificazione utenze domestiche

Allegato 2: Classificazione utenze non domestiche

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC istituita con l'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone:
 - a) dell'Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b) del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c) della tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2A - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune, con delibera di giunta comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può richiedere documentazione, planimetrie e questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3A - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 4A - Dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo secondo le modalità previste dalla legge e obbligatoriamente su modello messo a disposizione dal Comune, dichiarando ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni

dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU –TIA e TARES.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 5A - Versamenti

1. Il versamenti della IUC sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore di un Comune incompetente purché l'imposta versata nei termini di legge risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune di Noventa Vicentina, quale soggetto attivo del tributo.

3. Con riferimento all'annualità 2012 e 2013 per la sola componente IMU, qualora si sia provveduto ad effettuare i conguagli d'imposta con la rata a saldo, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni in base al disposto normativo di cui al comma 3 dell'art. 10 della Legge 212/2000 "Statuto del Contribuente".

Art. 6A - Attività di verifica

1. Relativamente a ravvedimento, accertamento e rimborsi si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

2. E' ammesso il ravvedimento operoso per gli omessi o tardivi versamenti oltre l'anno di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale si è commessa la violazione, (oppure oltre un anno dalla violazione se non è presentata la dichiarazione) a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7A - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti per la medesima componente tributaria negli anni successivi.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali od inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 6.

Art. 8A - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9A – Versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente, nel caso in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario.

2. La richiesta di rateazione degli avvisi di accertamento deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

Art. 10A - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 11A - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 12A - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPITOLO B – IMU

Art. 13B – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria prevista dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazione dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 44/2012.
2. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 14B - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 15B - Abitazione posseduta da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero

1. Si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'imposta ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Allo stesso regime dell'abitazione sono sottoposte le eventuali pertinenze.

Art. 16B - Valore delle aree fabbricabili e unità collabenti

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992.
2. La Giunta Comunale può stabilire, periodicamente e per zone omogenee, dei valori venali di riferimento per le aree fabbricabili ai fini del versamento dell'Imposta Municipale Propria. Tali valori sono individuati al solo scopo di facilitare il versamento dell'imposta e non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente.
3. Tali valori si intendono prorogati di anno in anno qualora non venga diversamente deliberato entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.
4. Per le unità collabenti classificate catastamente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992, tenendo anche conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle norme urbanistico-edilizie.

Art. 17B – Base imponibile fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati inagibili o inabitabili e, comunque di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta al 50%, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità ovvero l'inabitabilità devono essere accertate dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, è riconosciuta la facoltà al contribuente di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000.
3. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 457/1978.
4. La riduzione ha effetto dalla data in cui è accertato lo stato di inagibilità o inabitabilità o comunque dal 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'autocertificazione qualora il contribuente dichiari la sussistenza di inagibilità o inabitabilità anteriormente al 1° gennaio.

Art. 18B – Limiti per versamenti e rimborsi

1. L'importo minimo d'imposta fino a concorrenza del quale il versamento o il rimborso non sono dovuti è fissato in € 12,00 per annualità.

Art. 19B – Compensazioni di rimborsi

1. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito dovute al Comune per l'Imposta Municipale Propria, con quelle a credito riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, a seguito delle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 20B – Attività di accertamento

1. All'Imposta Municipale Propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs 218/1997.

Art. 21B - Misura degli interessi

1. Sulla somma dovuta per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura pari al saggio legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
3. Nella stessa misura gli interessi spettano al contribuente sulle somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data del versamento.

Art. 22B – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni.

CAPITOLO C – TASI

Art. 23C - Oggetto componente TASI

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale IUC in attuazione dell'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24C - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli.

Art. 25C - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 23C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 26C. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 26C - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e di cui alle norme regolamentari sull'IMU.
2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale tutte quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
3. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 16B del presente Regolamento in materia di IMU.
4. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili come specificato all'art. 17B in materia di IMU.
5. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Art. 27C - Determinazione delle aliquote

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può aumentarla tenendo conto dei vincoli imposti dalla normativa vigente.

Art. 28C - Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 27C, il comune ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - a) dell'abitazione principale e pertinenze della stessa;
 - b) dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - c) di altre casistiche previste dalla normativa vigente.
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 27C, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, in base alla normativa vigente.

Art. 29C - Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato come previsto dall'art. 5A delle disposizioni generali IUC.

Art. 30C - Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero di due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre, salvo modifiche normative.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuo dovuto non sia superiore a € 12,00.

CAPITOLO D – TARI

ART. 31D - OGGETTO DEL CAPITOLO

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI corrispettivo della IUC, previsto dall'art. 1, comma 668, della L. 147/2013 per la copertura dei costi di gestione dei servizi integrati di igiene urbana.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

ART. 32D - OBBLIGATORIETA' DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo è obbligatoriamente dovuto per le prestazioni relative al servizio di raccolta, trasporto ed avvio allo smaltimento (di cui all'allegato B del D.Lgs 152/2006) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati gestiti in regime di privativa.
2. Il corrispettivo si conforma alle disposizioni contenute del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 33D - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. L'istituzione del corrispettivo, in luogo del tributo di cui all'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, deve, al pari di quest'ultimo, garantire l'integrale copertura di tutti i costi di investimento e di esercizio riferiti all'anno solare relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ricoprendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2013.
2. Il prelievo del servizio di igiene urbana è determinato rispetto alla rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per il rifiuto "secco" ed ai coefficienti di produzione kg/mq anno di cui al DPR 158/99 tabella 2 per le altre tipologie, delle utenze domestiche. Per le utenze non domestiche si fa riferimento ai coefficienti di produzione kg/mq anno di cui al DPR 158/99 tabella 4.a.
3. Il rapporto con ogni singola utenza è regolato dal presente regolamento e dalle disposizioni normative civilistiche in materia.
4. Tutti i servizi prestati in regime di sussidiarietà, in quanto legati esclusivamente alle operazioni di recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui all'allegato C) del D. Lgs. 152/2006, possono essere fruiti "a richiesta" dall'utenza.
5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, le tariffe devono individuare un numero minimo di prestazioni addebitabili alle singole utenze sulla base delle attivazioni richieste, del numero dei componenti del nucleo familiare, dell'attività svolta, della volumetria dei contenitori in dotazione o degli altri elementi tecnici di rilevazione delle quantità utilizzati.
6. La tariffa del servizio è composta da:
 - una quota fissa, che rappresenta le entrate necessarie alla copertura dei costi del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
7. I servizi a domanda individuale o in genere le prestazioni accessorie, quali ad esempio le raccolte non collettive, le spedizioni, le prenotazioni, le cessioni di beni, le attivazioni, ecc. saranno determinate quali oneri aggiuntivi a carico dell'utenza.

8. Ai fini della determinazione della tariffa le utenze sono classificate in “domestiche” e “non domestiche”

ART. 34D - IL PIANO FINANZIARIO E L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI

1. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal Comune di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999 entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Qualora, a consuntivo, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza dovrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dal primo esercizio utile successivo.
3. In presenza di rilevanti incrementi dei costi dei servizi erogati, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 comma 1 bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.

ART. 35D - DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE TARI CORRISPETTIVO

1. Le tariffe TARI corrispettivo, devono essere approvate dall'organo comunale competente, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione le aliquote si intendono invariate.

ART. 36D - TITOLARITÀ E REQUISITI DI ASSOGGETTABILITÀ AL CORRISPETTIVO

1. Sono tenuti al versamento del corrispettivo tutti coloro che posseggono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti, come di seguito determinato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di insediamento abusivo, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento del prelievo in base al comma precedente.
3. Non sono assoggettate al prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, che non siano occupate o detenute in via esclusiva.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, responsabile del versamento è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
6. Al momento del decesso dell'intestatario, salvo diversa dichiarazione, tutti gli eredi si presumono possessori dei locali ed aree assoggettabili al prelievo e pertanto sono solidalmente tenuti al versamento del corrispettivo. Inoltre essi sono obbligati, nel termine di 30 giorni dal verificarsi del decesso, a comunicare al Comune, il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza, oltre ai dati catastali relativi all'immobile ed altre eventuali variazioni intercorse.
7. Il Comune, in caso di decesso, emigrazione o variazione di indirizzo dell'intestatario dell'utenza, può procedere d'ufficio al cambio d'intestazione, scegliendo uno tra i diversi

soggetti che risultano essere coobbligati alla data del verificarsi dell'evento. La variazione d'ufficio non esime l'obbligo di denuncia da parte degli utilizzatori dei locali.

8. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le sedi:
 - di associazioni senza fini di lucro;
 - di società sportive non professionistiche e delle pro-loco;
 - di attività quali autotrasportatori, agenti di commercio, prestatori di manodopera, terzisti ed ambulanti con posteggio fisso, che per loro natura esercitano la propria attività unicamente al di fuori della sede legale. È onere dell'utente dimostrare il possesso del requisito per l'esclusione

ART. 37D - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL PRELIEVO

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art 1 comma 647 L. 14772013, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al corrispettivo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente alle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al corrispettivo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa per la specifica attività è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 38D - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL CORRISPETTIVO

1. Non sono assoggettati al prelievo i locali e le aree che per loro natura non producono rifiuti urbani o ad essi assimilati quali:
 - a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva.

Sono invece soggetti a TARI i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici muniti di attrezzature quali caldaia, vani ascensore, cabine elettriche ed elettroniche, centrali termiche, centrali telefoniche celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione;
 - d) le unità immobiliari che risultino non abitabili o non agibili in base alle vigenti normative urbanistiche (a seguito di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia)

oppure completamente vuote, chiuse e prive di almeno 2 allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettrica, teleriscaldamento, acqua, gas. Il proprietario dell'immobile deve dichiarare la situazione dello stesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da allegare alla denuncia dei locali ed aree. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica da parte del Comune;

- e) i locali di altezza media inferiore a metri 1,50, le terrazze, i poggiali, le logge e simili;
- f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) i locali e le aree delle attività artigianali di produzione beni specifici che per la loro natura risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (assenza di attività produttiva) e quindi non possono produrre rifiuti. Il proprietario dell'immobile deve dichiarare la situazione dello stesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da allegare alla denuncia dei locali ed aree. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica da parte del Comune.

Le circostanze ivi previste, comportano la totale non assoggettabilità al prelievo soltanto a condizione che siano comunicate al Comune e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti tali da impedire l'uso o l'esercizio dell'attività, nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

- 2. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI non si tiene conto di quella ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa, devono presentare al Comune, apposita dichiarazione che, tra l'altro, specifichi che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani secondo quanto deliberato in tal senso dal comune. Detta dichiarazione deve altresì contenere la planimetria dei locali, dalla quale risulti anche la specifica destinazione d'uso, dettagliata relazione dell'attività svolta e del processo di formazione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, corredata dalla documentazione prevista dalle norme specifiche in materia.
- 3. Non sono in particolare soggette a TARI:
 - a) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio diretto dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove si producono rifiuti non assimilabili: legnaie, allevamenti, stalle, fienili, depositi anche verticali di mangimi ed insilati in genere, locali adibiti a depositi permanenti di presidi fitosanitari e concimi, depositi di prodotti semilavorati o finiti, locali tecnologici per la trasformazione dei prodotti, altri locali simili;
 - b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: le sale d'aspetto, gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori

dei predetti locali, ed in generale tutti i locali e le aree non escluse dall'applicazione della tariffa.

4. Per le attività produttive (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione del 20 per cento sulla superficie totale, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.
5. Il calcolo della superficie deve sempre essere arrotondato al metro quadrato per difetto o per eccesso, a seconda che la frazione risulti inferiore o superiore-uguale a 0,50.

ART. 39D - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Le utenze sono suddivise tra utenze "domestiche" e "non domestiche".
2. Sono "domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze utilizzati o utilizzabili da persone fisiche per uso privato.
3. Sono "non domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze o aree utilizzabili da istituzioni pubbliche, comunità, associazioni, condomini, attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in genere.
4. La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in base alla quantità, di rifiuti indifferenziati e differenziati, specifica in kg prodotti dalle utenze domestiche rispetto al totale. Per determinare i kg prodotti dalle utenze domestiche: 1) si prendono come riferimento il numero degli svuotamenti minimi previsti per ogni nucleo familiare e relativi al conferimento di rifiuto "secco" e si moltiplicano per il peso presunto di ogni svuotamento; 2) per le altre tipologie di rifiuto si considerano i coefficienti di cui alla tabella 2 del DPR 158/99.

ART. 40D - TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La classificazione delle utenze domestiche è articolata sulla base del numero dei componenti residenti, domiciliati.
L'allegato 1 riporta l'articolazione minima prevista per le utenze domestiche.
2. La quota fissa è parametrata alla superficie dell'immobile posseduto, occupato o detenuto, proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare (punto 4.1 all. 1 DPR 158/99).
3. La quota variabile è valorizzata facendo riferimento al numero di svuotamenti di rifiuto "secco" prodotti da ciascuna utenza e conferiti al servizio pubblico ed in base ai coefficienti di cui alla tabella 2 del DPR 158/99 per le altre tipologie di rifiuto. Al fine di garantire l'universalità del servizio vengono addebitati un numero minimo di svuotamenti di rifiuto "secco" rapportati al numero di componenti il nucleo familiare. Gli svuotamenti maggiori rispetto a quanto stabilito saranno addebitati a ciascuna utenza a consuntivo o nella prima fatturazione dell'anno successivo.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
5. In mancanza di classificazione in base al numero dei componenti l'immobile viene assegnato d'ufficio alla categoria "immobile a disposizione" (immobile con allacciamenti ai pubblici servizi).
6. Il numero dei componenti è quello risultante dagli aggiornamenti periodici effettuati sui dati reperiti per tramite dell'anagrafe comunale ed applicati d'ufficio. Le utenze domestiche non residenti nel comune hanno l'obbligo di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

ART. 41D - TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa è valorizzata sulla base di parametri di produzione per unità di superficie assoggettabile a corrispettivo, previsti dal DPR 158/1999 (punto 4.3 allegato 1 DPR 158/1999)
2. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta in via prevalente, tenuto conto delle specificità della realtà socio – economica e della potenzialità di produrre rifiuti per categorie omogenee.
3. La quota variabile dei costi attribuiti alle utenze non domestiche è valorizzata entro i coefficienti di produttività minima e massima per ciascuna categoria previsti nella tabella 4.a all. 1 DPR 158/99.
4. L'allegato 2 riporta l'articolazione prevista per le utenze non domestiche.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
6. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati, vengono associati, alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della potenzialità di produrre rifiuti.
7. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. CCIAA: codice ATECO) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio IVA.
8. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività solo nel caso in cui l'utenza non sia considerata come utenza unica o qualora sia possibile individuare la reale produzione delle singole utenze.

ART. 42D - TARI PER LE UTENZE (NON DOMESTICHE) TEMPORANEE

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico è dovuta una tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. In relazione alla maggiore incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario in funzione della necessaria e specifica articolazione delle raccolte atte a garantire l'igiene urbana ed il decoro dei luoghi, qualora non diversamente stabilito in sede di approvazione delle tariffe, la misura tariffaria giornaliera è determinata:
 - per la quota fissa, in relazione alla tariffa, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, per unità di superficie maggiorata del 100% e rapportata a giorno. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 - per la quota variabile, in relazione alla tariffa, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, per unità di superficie maggiorata del 100% e rapportata a giorno.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del corrispettivo da effettuare, ove possibile, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
4. La tariffa giornaliera non si applica nei seguenti casi:

- a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
- b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
- d) occupazioni per effettuazione di traslochi o di manutenzione del verde;
- e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
- h) occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico, da un'impresa appaltatrice, limitatamente al tempo strettamente necessario per il compimento dei lavori.

ART. 43D - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 44D - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il Tributo è commisurato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sulla base imponibile del corrispettivo TARI.

ART. 45D - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della parte variabile per chi non conferisce il verde; 20% per chi non conferisce l'umido e 40% della parte variabile per chi non conferisce umido e verde. La riduzione sarà applicata dal primo esercizio successivo a quello di presentazione dell'istanza all'Ufficio Ecologia.
2. Per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 183 giorni all'anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobili se presenti.
Tariffa applicata: 30% di riduzione sulla quota fissa e variabile rispetto alla tariffa per un componente
3. Per gli utenti che dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno, per motivi di salute o lavoro, purché dimostrabile con attestazione rilasciata da terzi (dichiarazione di ricovero, contratto di affitto intestato all'utente, contratto di lavoro).

Tariffa applicata: si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti effettivi con l'esclusione dell'utente fuori domicilio.

ART. 46D - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a riciclo rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del corrispettivo. La riduzione sarà calcolata in base al rapporto tra:
 - quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare (RD);
 - la somma della quantità dei rifiuti avviati a recupero (RD) e dei rifiuti calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa ed il coefficiente di produzione kg/mq annuo (Kd) della parte variabile di cui al DPR 158/99.
2. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 60% della tariffa del tributo
3. Al fine del calcolo della suddetta riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro i termini di presentazione del MUD, dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale e avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti ricicli. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del MUD per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo verrà calcolata annualmente sulla base dei dati consunti dell'anno precedente ed applicata per l'annualità in corso.

ART. 47D - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Quanto complessivamente dovuto, può essere ridotto anche fino al suo intero ammontare nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specifica istanza annuale al Settore Servizi Sociali da parte del titolare dell'utenza. L'istanza, per motivi di privacy, dovrà riportare esclusivamente il nominativo dell'utenza e la riduzione richiesta.

ART. 48D - INIZIO E CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La TARI corrispettivo è commisurata ad anno solare.
2. I soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Comune, l'inizio del possesso, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dall'evento, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dallo stesso. Nel caso di possesso, occupazione o conduzione in comune dei locali la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati.
3. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza fino al giorno in cui è cessata l'utilizzazione dei locali, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata ed accertata.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

5. In caso di mancata presentazione della domanda di cessazione il corrispettivo non è comunque dovuto per le annualità successive a quella di cessazione.
6. Ai fini dell'applicazione del prelievo le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile, ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati, producono i loro effetti dal primo giorno successivo alla data di comunicazione al Comune.

ART. 49D - DICHIRAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU della TIA e della TARES.
2. La dichiarazione redatta su modello disponibile in Comune ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del corrispettivo dovuto, in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che posseggono o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, della superficie e della destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. Deve contenere inoltre gli estremi catastali completi dell'immobile e delle aree anche scoperte possedute o detenute.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale o soggetto da lui delegato nelle forme di legge.

ART. 50D - RISCOSSIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO

1. La TARI corrispettivo è applicata e riscossa dal Comune, che provvede ad inviare agli utenti fatture di acconto e saldo.
2. Per il 2014 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in acconto sulla base delle tariffe TARES applicate nell'anno 2013 pari a 6/12, ed il saldo in base alle tariffe stabilite per la TARI anno 2014. Il conguaglio per coloro che hanno totalizzato un numero di conferimenti di rifiuto indifferenziato superiore al minimo stabilito sarà effettuato l'anno successivo.
3. Per giustificare l'esistenza dell'interesse e dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, non si procederà alla riscossione di quanto dovuto, qualora l'importo, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, risulti inferiore ad € 5,00 (cinque/00).
4. Nell'applicazione del corrispettivo si applica un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

ART. 51D – SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune sollecita il pagamento delle somme non versate tramite atto di costituzione in mora, inviato a mezzo raccomandata A.R., indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di versamento.

2. Il ritardato pagamento della fattura comporta l'applicazione degli interessi di mora, al tasso di interesse legale, decorrente dal giorno successivo la data di scadenza della fattura, oltre eventuali spese di sollecito.
3. Persistendo l'inadempimento il Comune provvede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di legge applicabili.

ART. 52D - RIMBORSI

1. In caso di corrispettivo, il rimborso dovrà avvenire nei termini previsti dalle disposizioni del Codice Civile. Qualora la richiesta di rimborso, corredata della prova di avvenuto versamento, si riferisca ad errati versamenti da parte dell'utente, gli stessi dovranno essere accordati entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Non si farà luogo a rimborso per importi inferiori ad € 12,00.
3. Circa le modalità, i limiti e gli interessi eventualmente maturati da riconoscere sulle cifre rimborsate, si fa riferimento all'interesse legale, o alle diverse disposizioni civilistiche in caso di corrispettivo.

ART. 53D - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. E' fatto obbligo all'Ufficio Commercio di comunicare all'Ufficio Tributi, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
2. L'Ufficio Tributi viene abilitato all'accesso alla banca dati dell'Anagrafe.

ART. 54D - TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del corrispettivo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

ART. 55D - NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'01/01/2014

ALLEGATO 1: Classificazione UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
0	Immobile a disposizione ⁽¹⁾
1	1 componente
2	2 componenti
3	3 componenti
4	4 componenti
5	5 componenti
6	6+ componenti

⁽¹⁾ Si veda art. 40D, comma 5

ALLEGATO 2: Classificazione UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie studi Professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario
16	Banchi di mercato beni durevoli - utenze giornaliere
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub : - fisse - giornaliere
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio

28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato beni deperibili - utenze giornaliere
30	Discoteche, night club